

Gentili colleghi,

in data 16 dicembre 2002 il giudice del lavoro di Brescia ha emesso una sentenza riguardante l'assegnazione delle funzione obiettivo relativamente al caso di un collega della Gilda semiesonerato per distacco sindacale. Inizialmente il giudice ha rigettato la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di "integrazione del contraddittorio" perché "dopo la privatizzazione non esiste più, nelle controversie inerenti il pubblico impiego la figura del – controinteressato -, tipica del giudizio amministrativo".

Nelle sentenza il giudice evidenzia quanto segue: "? il Dirigente scolastico, rifiutando l'assegnazione della funzione sul presupposto che il semiesonerato dalle lezioni costituisse una causa di incompatibilità, è incorso in un'erronea interpretazione del CCNL la quale ha comportato la lesione del diritto" del ricorrente "all'assegnazione stessa".

Il Dirigente scolastico aveva sostenuto che il semiesonerato per distacco sindacale era equivalente ad un "rapporto di lavoro a tempo parziale" e il giudice gli ha dato torto.

Vale la pena sottolineare che il giudice rileva che "deve ritenersi che, salva la sussistenza di cause di incompatibilità, il dirigente scolastico sia vincolato dalla indicazione del Collegio docenti. Con la conseguenza che in assenza delle cause di cui sopra il designato [dal Collegio] ha diritto all'assegnazione dell'incarico".

Chi fosse interessato alla copia della sentenza può richiederla al sottoscritto.

*Gianluigi Dotti*

*Gilda Brescia*

*gianluigi.dotti1@tin.it*